



Repertorio n.10822

raccolta n.3856

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**----------della "**ACCADEMIA DEL LEVIATANO ONLUS**"----------**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventitré il giorno tre del mese di aprile in Roma nel mio Studio-----

-----addì 3 aprile 2023-----

Innanzi a me Rossella Pierantoni, Notaio in Roma, con Studio alla via Claudio Monteverdi n.20, iscritta nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono comparse le signore:-----

- **PARABOSCHI MIRIAM**, nata a Roma il 21 agosto 1981, residente in Fiumicino (RM) alla Via dell'Ospedaletto n.53, codice fiscale: "PRB MRM 81M61 H501M", la quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio ed in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della:-----

"**ACCADEMIA DEL LEVIATANO ONLUS**" con sede in Fiumicino alla Via dell'Ospedaletto n.53/55, codice fiscale 97144310584, iscritta all'anagrafe delle ONLUS nonché al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Roma con il numero RM - 1515966;---

- **CAMPANA Ilaria** nata a Roma il 26 settembre 1981, qui residente alla Via Flaminia 354, codice fiscale CMP LRI 81P66 H501H,-----
comparenti, della cui identità personale e spiegata qualifica io notaio sono certo.-----

La signora Miriam Paraboschi nella indicata qualifica,-----

-----premette-----

- che con avvisi inviati via pec in data 18 marzo 2023 a tutti gli associati ed ai membri del Consiglio Direttivo è stata convocata in questo giorno ora e luogo, in prima convocazione, l'assemblea dell'Associazione allo scopo di deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. Nomina del nuovo Consiglio Direttivo;-----
2. Approvazione del nuovo Statuto per adeguamento a norma di legge;
3. Varie ed eventuali.-----

La comparente Paraboschi, tutto ciò premesso, mi chiede di ricevere il relativo verbale.-----

Aderendo io notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue:--
ai sensi del vigente statuto dell'associazione assume la presidenza dell'assemblea la comparente Miriam Paraboschi la quale-----

-----constatata la presenza-----

- per il Consiglio Direttivo, oltre alla propria persona in qualità di Presidente, della signora Ilaria Campana (Tesoriere); sono inoltre presenti in teleconferenza le signore Lara Carosso nata a Torino il 14 ottobre 1984 codice fiscale "CRS LRA 84R54 L219G" (Consigliere) e Martina Gregorietti nata a Carini (PA) il 16 ottobre 1987 codice fiscale "GRG MTN 87R56 B780L" (Consigliere);-----

- sono assenti il Vice Presidente Jacopo Di Clemente ed il Consigliere Valentina Di Miccoli i quali, peraltro, hanno reso le loro dimissioni con effetto immediato il 2 marzo 2023;-----

- sono presenti inoltre in teleconferenza le socie signore Giuliana

Registrato all'Ufficio delle
Entrate di ROMA 1

il 18/04/2023

al n. 10772

Serie 1T

Esatti Euro € 245,00

Pellegrino nata a Pordenone il 21 novembre 1980, Martina Ramazio nata a Roma il 22 luglio 1988 e Roberta Monti nata a Roma il 5 ottobre 1993;-----

-----dichiara-----

la presente assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare ai sensi dell'art.9 dello statuto e pone in discussione l'ordine del giorno.-----

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, preso atto che è scaduto il quinquennio dalla nomina dell'attuale Consiglio Direttivo, propone di confermare nella carica di Presidente la signora Miriam Paraboschi, di nominare quale vice presidente la signora Ilaria Campana e di confermare nella carica di Consiglieri le signore Lara Carosso e Martina Gregorietti.-----

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che rendono necessaria l'approvazione di un nuovo testo di statuto dell'Associazione la quale intende assumere la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) con la denominazione di "ACCADEMIA DEL LEVIATANO Associazione di Promozione Sociale" per lo studio e la conservazione dei mammiferi marini che potrà operare anche sotto la sigla abbreviata "ACCADEMIA DEL LEVIATANO APS".-----

L'Associazione sarà disciplinata dal nuovo Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito anche CTS) alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli Enti del "Terzo Settore".-----
Fino al rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'autorizzazione ex art.101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017, prevista per la piena efficacia della riforma, unitariamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts), l'Associazione continuerà ad essere iscritta al Registro unico delle ONLUS come "ACCADEMIA DEL LEVIATANO ONLUS" ai sensi del dettato della Legge 460/97 ed a godere delle relative agevolazioni.-----

Il Presidente sottopone di conseguenza all'attenzione dell'Assemblea il nuovo testo di statuto, composto di ventidue articoli, del quale viene data lettura, dando particolare evidenza alla nuova formulazione dell'articolo inerente le finalità dell'Associazione, che viene qui di seguito riportato.-----

"Articolo 3 - Finalità"-----

L'Associazione persegue esclusivamente o principalmente, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione e l'attuazione di studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento delle problematiche attinenti l'ambiente marino.-----

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e h) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;--

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,-----

d) formazione universitaria e post-universitaria;-----

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-----

In particolare l'Associazione nel perseguire le proprie finalità ripudia qualsiasi forma di violenza, di disturbo e di sperimentazione cruenta diretta verso i mammiferi marini e delle relative minacce antropiche, e potrà:-----

- Sviluppare studi e ricerche sulla biologia, il comportamento, l'ecologia, la patologia dei mammiferi marini e degli ecosistemi nei quali vivono;-----

- Sviluppare, sperimentare e divulgare metodologie di studio e di ricerca dell'ambiente marino e della fauna;-----

- Divulgare, mediante qualsiasi mezzo a tale scopo idoneo, la conoscenza dei mammiferi marini e del loro ambiente naturale;-----

- Assumere iniziative di educazione ed informazione ambientale;-----

- Sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi inerenti la salvaguardia dei mammiferi e degli ambienti marini;-----

- promuovere strutture, associazioni, centri di ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico indirizzati allo sviluppo di progetti territoriali improntati alla autosostenibilità;-----

- supporto scientifico negli ambienti di caratterizzazione e monitoraggio marino a terzi nell'ambito di esecuzione di indagini ambientali marine e oceanografiche;-----

- promuovere la cultura territorialista nella didattica e nella ricerca universitaria, indirizzando il dibattito e promuovendo la formazione di scuole, dipartimenti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del territorio;-----

- elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici alla progettualità sociale che promuove il territorio e i suoi valori patrimoniali, materiali e immateriali, come beni comuni e che sperimenta forme innovative della loro gestione partecipata;-----

- L'accademia del Leviatano ove ritenuto per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire alle altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali che si prefiggono scopi analoghi simili."-----

L'assemblea, dopo breve discussione all'unanimità-----

-----delibera-----

1) di nominare quali nuovi membri del Consiglio Direttivo che sarà composto da quattro membri le signore Miriam Paraboschi che assume la carica di Presidente, la signora Ilaria Campana quale vice presidente e le signore Lara Carosso e Martina Gregorietti Consiglieri le quali, tutte presenti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite e che non sussistono in proposito cause di ineleggibilità prevista dalla legge;-----

2) di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione nella sua stesura proposta dal Presidente.-----

Lo statuto, nel suo testo aggiornato, previa lettura da me notaio datane, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".-----

Tutti i presenti infine conferiscono delega al nuovo Presidente del Consiglio Direttivo signora Miriam Paraboschi per svolgere ogni attività che dovesse essere richiesta ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione associazioni di promozione sociale (APS) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, ivi inclusa la facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le rettifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta.-----

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.-----

Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle comparenti che, approvandolo e confermandolo meco lo firmano a sensi di legge alle ore sedici.-----

Scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in due fogli per pagine otto circa.-----

- Miriam Paraboschi - Ilaria Campana ------

-----ROSSELLA PIERANTONI notaio-----

-----**Allegato "A" al numero 3856 di raccolta
STATUTO**-----

Articolo 1 -Denominazione-----

È costituita l'Associazione "ACCADEMIA DEL LEVIATANO Associazione di Promozione Sociale" per lo studio e la conservazione dei mammiferi marini che potrà operare anche sotto la sigla abbreviata "ACCADEMIA DEL LEVIATANO APS".-----

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito anche CTS) alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli Enti del "Terzo Settore".-----

Fino al rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'autorizzazione ex art.101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017, prevista per la piena efficacia della riforma, unitariamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts), l'Associazione continuerà ad essere iscritta al Registro unico delle ONLUS come "ACCADEMIA DEL LEVIATANO ONLUS" ai sensi del dettato della Legge 460/97 ed a godere delle relative agevolazioni.-----

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.-----

Articolo 2 - Sede e Durata-----

L'Associazione ha sede nel Comune di Fiumicino (RM) in Via dell'Ospedaletto n. 53/55, ed ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.-----

Possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, uffici rappresentanze e delegazioni dell'associazione sia in Italia che all'estero.-----

Articolo 3 - Finalità-----

L'Associazione persegue esclusivamente o principalmente, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione e l'attuazione di studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento delle problematiche attinenti l'ambiente marino.-----

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e h) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;--

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,-----

g) formazione universitaria e post-universitaria;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-----

In particolare l'Associazione nel perseguire le proprie finalità ripudia qualsiasi forma di violenza, di disturbo e di sperimentazione cruenta diretta verso i mammiferi marini e delle relative minacce antropiche, e potrà:-----

- sviluppare studi e ricerche sulla biologia, il comportamento, l'ecologia, la patologia dei mammiferi marini e degli ecosistemi nei quali vivono;-----

- sviluppare, sperimentare e divulgare metodologie di studio e di ricerca dell'ambiente marino e della fauna;-----

- divulgare, mediante qualsiasi mezzo a tale scopo idoneo, la conoscenza dei mammiferi marini e del loro ambiente naturale;-----

- assumere iniziative di educazione ed informazione ambientale;-----

- sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi inerenti la salvaguardia dei mammiferi e degli ambienti marini;-----
- promuovere strutture, associazioni, centri di ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico indirizzati allo sviluppo di progetti territoriali improntati alla autosostenibilità;-----
- supporto scientifico negli ambienti di caratterizzazione e monitoraggio marino a terzi nell'ambito di esecuzione di indagini ambientali marine e oceanografiche;-----
- promuovere la cultura territorialista nella didattica e nella ricerca universitaria, indirizzando il dibattito e promuovendo la formazione di scuole, dipartimenti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del territorio;-----

- elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici alla progettualità sociale che promuove il territorio e i suoi valori patrimoniali, materiali e immateriali, come beni comuni e che sperimenta forme innovative della loro gestione partecipata.-----

L'Accademia del Leviatano ove ritenuto per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire alle altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali che si prefiggono scopie analoghi simili.-----

Articolo 4 - Attività diverse e di raccolta fondi-----

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modifiche e o integrazioni.-----

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dalla Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.-----

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). Fra le attività diverse di cui sopra rientrano, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la concessione di fidejussioni e altre malleverie-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa do-

vrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, dell'Università, delle aziende pubbliche e private e degli enti pubblici territoriali.-----

Articolo 5 -Ammissione e recesso dei Soci-----

L'Associazione è costituita da associati. Possono far parte dell'Accademia del Leviatano le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le istituzioni dediti alla protezione e ricerca ambientale, o, gli enti scientifici analoghi di qualunque nazione ovunque abbiano sede, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.-----

Il numero degli associati è illimitato ma ogni caso non può essere inferiore a 7 (sette) se persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociali, ovvero il limite posto dalla legge.-----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà riportare:-----

- i dati identificativi del richiedente, ultimo domicilio fiscale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.-----

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso e per violazioni degli obblighi statutari.-----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.-----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma

scritta la sua decisione al consiglio direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.-----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.-----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

Articolo 6- Diritti e doveri dei Soci-----

Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale e possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.-----

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.-----

L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.-----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.-----

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, il delegato potrà rappresentare fino a cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.--

Gli associati hanno il diritto di:-----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;--
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
- frequentare i locali dell'associazione;-----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;-----
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;-----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.-----

Gli associati hanno il dovere di:-----

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti, Codici di comportamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;-----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;-----
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio

Direttivo;-----
- versare l'eventuale contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

Articolo 7 - Patrimonio-----

Il patrimonio dell'associazione è formato dai beni mobili ed immobili che vengono a qualunque titolo in possesso dell'associazione, dai proventi delle quote associative, dai contributi e dalle quote dalle eccedenze attive di gestione, dai proventi finanziari, dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purchè consentite, secondarie e strumentali, dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a suo favore da associati o da terzi, ed è costituito da tali somme e dai beni con detti proventi acquistati.-----

Tutti i beni e valori costituenti il patrimonio dell'Associazione sono rivolti al perseguimento delle attività statutarie ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e i singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.-----

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.-----

Articolo 8 - Organi dell'Associazione-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea-----
- il Consiglio Direttivo-----
- il Presidente-----
- il Vicepresidente-----
- l'Organo di Controllo (ove nominato).-----

Tutte le cariche e le funzioni di cui al presente articolo sono gratuite, salvo per l'incarico dell'organo di controllo se nominato.-----

È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, specificamente e direttamente inerenti all'esercizio delle stesse cariche e funzioni associative purchè idoneamente documentate.-----

Articolo 9 - Assemblea-----

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al reca-

pito di posta elettronica o al domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di quindici giorni di cui sopra.-----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può eventualmente indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.-----

Il Presidente nomina un Segretario, anche non associato, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea.-----

L'assemblea si potrà svolgere anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il voto si potrà esprimere anche solo mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (voto per corrispondenza o a mezzo posta elettronica).-----

Il Presidente regola la discussione e le votazioni.-----

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea-----

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale e in particolare:

a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ogni altro Organo dell'Associazione, in caso di nomina di determinazione collegiale dell'Organo di Controllo elegge, il Presidente dello stesso;-----

b) elegge e revoca ai sensi di legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

c) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente completo della relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio e del bilancio preventivo, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;-----

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.-----

e) delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;-----

f) approva gli eventuali regolamento dei lavori assembleari;-----

g) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.-----

L'Assemblea straordinaria oltre che nei casi prescritti dalla legge viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli associati.-----

L'Assemblea straordinaria delibera:-----

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;-----

b) sull'integrazione degli Organi Associativi elettivi qualora la

decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;-----

d) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;-----

e) su ogni altro argomento attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.-----

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea-----

Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro associato. Alla stessa persona non può essere conferite più di una delega salvo che gli associati non siano superiori a 500 unità come previsto sopra all'articolo 6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero dei associati presenti.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si intendono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.-----

Articolo 12 - Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 e non più di 5 componenti.-----

I componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea tra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati e gli stessi non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e di decadenza cui all'art. 2382 c.c.. Restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.-----

Ove durante il quinquennio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea.-----

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.-----

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti: il Presidente e il Vicepresidente, con funzioni vicarie.-----

Il primo Presidente, il primo Vicepresidente sono nominati nell'Atto Costitutivo.-----

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i componenti e all'organo di controllo se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di

urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora, la modalità e l'ordine del giorno della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o audio/video), purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.-----

Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti e/o intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non associato, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.-----

Articolo 14 - Poteri del Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.-----

Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti poteri:--

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;-----

b) effettuare le nomine previste dall'art. 13;-----

c) determinare la misura della quota associativa annuale, di eventuali quote straordinarie e/o contributi una tantum; qualora la deliberazione in merito non intervenga entro il 30 aprile di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente;-----

d) curare la pubblicazione, sul sito web dell'Associazione, dei dati informativi relative alle aree di competenze dell'attività associativa.-----

e) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente con la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio e il bilancio preventivo dell'anno in corso;-----

f) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;-----

g) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di legge e Statuto, nonché ad altri propri componenti;-----

h) redigere, in caso di adozione, il Codice Etico dell'Associazione;-----

i) assumere le determinazioni di cui all'art. 5;-----

l) istituire comitati cui conferire specifiche funzioni, tra i quali in particolare un comitato scientifico incaricato dell'organizzazione di eventi e percorsi di formazione per i soci.-----

m) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.-----

Articolo 15 - Presidente-----

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso

di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita tutte le funzioni.-----

Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14, lett. e), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.-----

Articolo 16 - Organo di Controllo-----

L'organo di Controllo dell'Associazione, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, può essere monocratico oppure costituito da tre componenti effettivi e due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un componente effettivo, viene eletto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.-----

In sede di nomina l'Assemblea determina il compenso per l'espletamento della carica e nomina anche il Presidente.-----

Ai componenti dell'organo di controllo dell'Associazione si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c. e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto dei regolamenti interni e del rispetto dei principi di corretta amministrazione e, ove applicabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che non sono persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.-----

L'organo di controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.-----

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di legge o per scelta volontaria dell'associazione.-----

Qualora all'Organo di Controllo non venga incaricato della revisione legale e ne ricorrono gli obblighi di legge, l'associazione deve comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 17 - Bilancio-----

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Il bilancio d'esercizio nonché il bilancio sociale di cui all'art.

14 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. se redatto per obbligo di legge o in via facoltativa, devono essere approvati dall'Assemblea il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; entro lo stesso termine l'Assemblea approverà il bilancio preventivo per l'anno in corso.-----

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.-----

Articolo 18 - Libri sociali-----

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS:-----

- Libro degli associati;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----
- Libro delle adunanze dell'organo di controllo.-----

L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari, tenuto anche in modalità elettronica, che svolgono la loro attività in modo in modo non occasionale.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati.-----

Articolo 19 - Scioglimento-----

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:-----

- a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituiscia entro i 6 mesi successivi;-----
- b) su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;-----
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.-----

Il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del patrimonio sotto la vigilanza dell'Organo di controllo se nominato, e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo.-----

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.-----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità dal parere sono nulli.-----

Articolo 20 - Volontariato e attività di volontariato-----

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.----

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Accademia del Leviatano APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.----

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

Articolo 21 - Regolamento di attuazione dello Statuto-----

L'Associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto-----

Articolo 22 - Norma di rinvio-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.-----

- Miriam Paraboschi - Ilaria Campana -----

-----ROSSELLA PIERANTONI notaio-----

**Allegato "A" al numero 3856 di raccolta
STATUTO**

Articolo 1 -Denominazione

È costituita l'Associazione "ACCADEMIA DEL LEVIATANO Associazione di Promozione Sociale" per lo studio e la conservazione dei mammiferi marini che potrà operare anche sotto la sigla abbreviata "ACCADEMIA DEL LEVIATANO APS".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito anche CTS) alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli Enti del "Terzo Settore".

Fino al rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'autorizzazione ex art.101 comma 10 del D.Lgs. 117/2017, prevista per la piena efficacia della riforma, unitariamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts), l'Associazione continuerà ad essere iscritta al Registro unico delle ONLUS come "ACCADEMIA DEL LEVIATANO ONLUS" ai sensi del dettato della Legge 460/97 ed a godere delle relative agevolazioni.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro, opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.

Articolo 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Fiumicino (RM) in Via dell'Ospedaletto n. 53/55, ed ha durata illimitata salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

Possono essere istituite, su delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, uffici rappresentanze e delegazioni dell'associazione sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente o principalmente, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la promozione e l'attuazione di studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento delle problematiche attinenti l'ambiente marino.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e h) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare l'Associazione nel perseguire le proprie finalità ripudia qualsiasi forma di violenza, di disturbo e di sperimentazione cruenta diretta verso i mammiferi marini e delle relative minacce antropiche, e potrà:

- sviluppare studi e ricerche sulla biologia, il comportamento, l'ecologia, la patologia dei mammiferi marini e degli ecosistemi nei quali vivono;
- sviluppare, sperimentare e divulgare metodologie di studio e di ricerca dell'ambiente marino e della fauna;
- divulgare, mediante qualsiasi mezzo a tale scopo idoneo, la conoscenza dei mammiferi marini e del loro ambiente naturale;
- assumere iniziative di educazione ed informazione ambientale;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai problemi inerenti la salvaguardia dei mammiferi e degli ambienti marini;
- promuovere strutture, associazioni, centri di ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico indirizzati allo sviluppo di progetti territoriali improntati alla autosostenibilità;
- supporto scientifico negli ambienti di caratterizzazione e monitoraggio marino a terzi nell'ambito di esecuzione di indagini ambientali marine e oceanografiche;
- promuovere la cultura territorialista nella didattica e nella ricerca universitaria, indirizzando il dibattito e promuovendo la formazione di scuole, dipartimenti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del territorio;
- elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici alla progettualità sociale che promuove il territorio e i suoi valori patrimoniali, materiali e immateriali, come beni comuni e che sperimenta forme innovative della loro gestione partecipata.

L'Accademia del Leviatano ove ritenuto per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutarî, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire alle altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali che si prefiggono scopie analoghe simili.

Articolo 4 - Attività diverse e di raccolta fondi

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modifiche e o integrazioni.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dalla Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la concessione di fideiussioni e altre malleverie

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, dell'Università, delle aziende pubbliche e private e degli enti pubblici territoriali.

Articolo 5 -Ammissione e recesso dei Soci

L'Associazione è costituita da associati. Possono far parte dell'Accademia del Leviatano le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le istituzioni dediti alla protezione e ricerca ambientale, o, gli enti scientifici analoghi di qualunque nazione ovunque abbiano sede, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

Il numero degli associati è illimitato ma ogni caso non può essere inferiore a 7 (sette) se persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociali, ovvero il limite posto dalla legge.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà riportare:

- i dati identificativi del richiedente, ultimo domicilio fiscale, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso e per violazioni degli obblighi statutari.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6- Diritti e doveri dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale e possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di

diritti o a termine.

Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea degli associati sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, il delegato potrà rappresentare fino a cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti, Codici di comportamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- versare l'eventuale contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dai beni mobili ed immobili che vengono a qualunque titolo in possesso dell'associazione, dai proventi delle quote associative, dai contributi e dalle quote dalle eccedenze attive di gestione, dai proventi finanziari, dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purchè consentite, secondarie e strumentali, dai proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a suo favore da associati o da terzi, ed è costituito da tali somme e dai beni con detti proventi acquistati.

Tutti i beni e valori costituenti il patrimonio dell'Associazione sono rivolti al perseguimento delle attività statutarie ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e i singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- l'Organo di Controllo (ove nominato).

Tutte le cariche e le funzioni di cui al presente articolo sono gratuite, salvo per l'incarico dell'organo di controllo se nominato.

È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, specificamente e direttamente inerenti all'esercizio delle stesse cariche e funzioni associative purchè idoneamente documentate.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al recapito di posta elettronica o al domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di quindici giorni di cui sopra.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può eventualmente indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non associato, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

L'assemblea si potrà svolgere anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o audio/video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il voto si potrà esprimere anche solo mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (voto per corrispondenza o a mezzo posta elettronica).

Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale e in particolare:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ogni altro Organo dell'Associazione, in caso di nomina di determinazione collegiale dell'Organo di Controllo elegge, il Presidente dello stesso;
- b) elegge e revoca ai sensi di legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente completo della relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio e del bilancio preventivo, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- e) delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- f) approva gli eventuali regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria oltre che nei casi prescritti dalla legge viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sull'integrazione degli Organi Associativi elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- e) su ogni altro argomento attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea

Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro associato. Alla stessa persona non può essere conferite più di una delega salvo che gli associati non siano superiori a 500 unità come previsto sopra all'articolo 6.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto mentre in

seconda convocazione è validamente costituita quale che sia il numero dei associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si intendono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 3 e non più di 5 componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea tra gli associati o indicati dagli enti giuridici associati e gli stessi non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e di decadenza cui all'art. 2382 c.c.. Restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ove durante il quinquennio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti: il Presidente e il Vicepresidente, con funzioni vicarie.

Il primo Presidente, il primo Vicepresidente sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i componenti e all'organo di controllo se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora, la modalità e l'ordine del giorno della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o audio/video), purché siano assicurate condizioni che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.

Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti e/o intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche non associato, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.

Articolo 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e

ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) effettuare le nomine previste dall'art. 13;
- c) determinare la misura della quota associativa annuale, di eventuali quote straordinarie e/o contributi una tantum; qualora la deliberazione in merito non intervenga entro il 30 aprile di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente;
- d) curare la pubblicazione, sul sito web dell'Associazione, dei dati informativi relative alle aree di competenze dell'attività associativa.
- e) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente con la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- f) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
- g) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di legge e Statuto, nonché ad altri propri componenti;
- h) redigere, in caso di adozione, il Codice Etico dell'Associazione;
- i) assumere le determinazioni di cui all'art. 5;
- l) istituire comitati cui conferire specifiche funzioni, tra i quali in particolare un comitato scientifico incaricato dell'organizzazione di eventi e percorsi di formazione per i soci.
- m) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita tutte le funzioni.

Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 14, lett. e), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Articolo 16 - Organo di Controllo

L'organo di Controllo dell'Associazione, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, può essere monocratico oppure costituito da tre componenti effettivi e due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un componente effettivo, viene eletto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In sede di nomina l'Assemblea determina il compenso per l'espletamento della carica e nomina anche il Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo dell'Associazione si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c. e i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto dei regolamenti interni e del rispetto dei principi di corretta amministrazione e, ove applicabile anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi che non sono persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell'ente e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

L'organo di controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti di legge o per scelta volontaria dell'associazione.

Qualora all'Organo di Controllo non venga incaricato della revisione legale e ne ricorrono gli obblighi di legge, l'associazione deve comunque nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. se redatto per obbligo di legge o in via facoltativa, devono essere approvati dall'Assemblea il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; entro lo stesso termine l'Assemblea approverà il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Articolo 18 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze dell'organo di controllo.

L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari, tenuto anche in modalità elettronica, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati.

Articolo 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituiscia entro i 6 mesi successivi;
- b) su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del patrimonio sotto la vigilanza dell'Organo di controllo se nominato, e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità dal parere sono nulli.

Articolo 20 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo,

nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Accademia del Leviatano APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 21 - Regolamento di attuazione dello Statuto

L'Associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

- Miriam Paraboschi - Ilaria Campana -

ROSSELLA PIERANTONI notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 - ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa Rossella Pierantoni, Notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile di questo Distretto, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive ventisette facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 7 ottobre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella originale.

Roma, Via Claudio Monteverdi n.20, lì 16 ottobre 2023
File firmato digitalmente dal Notaio Rossella Pierantoni